



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 07/08/2018

OGGETTO : *Approvazione convenzione per l'utilizzo a tempo parziale da parte del Comune di Curinga di un dipendente del Comune di Maida ex art.14 del CCNL del Comparto regioni-Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 con decorrenza dal 09/08/2018 e per la durata di mesi 6 (sei).*

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **sette** del mese di agosto , alle ore **17,45** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	X	
DE NISI	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
SORRENTI	Dott.ssa	Maria	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo ente, al fine di sopperire alla carenza di organico dell'ufficio tecnico, con nota prot.n. n.4368 del 06/07/2018 richiedeva la disponibilità al Comune di Maida per la stipula di una convenzione ai sensi dell' art 14 del CCNL del Comparto regioni- Autonomie locali stipulato in data 22/01/2004 per l'utilizzo a tempo parziale del Geom. Francescantonio Michienzi, dipendente del predetto Comune di Maida.

CHE il Comune di Maida esprimeva il suo consenso alla richiesta formulata da questo Ente;

CHE, conseguentemente, con deliberazione di Giunta comunale n.147 del 30/07/2018 il Comune di Maida autorizzava la stipulazione di una convenzione con questo Ente ex art.14 del succitato CCNL del Comparto Regioni- Autonomie Locali del 22.01.2004 finalizzata a consentire l'utilizzo presso il Comune di Curinga a tempo parziale per 9 ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo e per mesi sei a decorrere dal 09/08/2018, del geom. Francescantonio Michienzi, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Maida , categoria B, posizione economica B2;

RILEVATO CHE questo Ente ha necessità di avvalersi del dipendente del Comune di Maida al fine di assicurare il migliore espletamento delle attività di competenza dell'ufficio tecnico.

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di stipulare la convenzione ex art.14 del CCNL 22/01/2004 con il Comune di Maida per l'utilizzo congiunto del sopra citato dipendente.

RICHIAMATA la disciplina contrattuale introdotta dall'art.14 che testualmente recita: “ *al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale , che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 14 il quale stabilisce che “ *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ... è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione*”;

ACCERTATA , anche alla luce di quanto chiarito dalla dichiarazione congiunta n.10 allegata al CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22.01.2004, la piena legittimità dello svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria per le 36 ore o più sino a 48 ore settimanali a “ scavalco” in due Enti, fermo restando l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro condotto dal dipendente in parte nell'ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco;

RICHIAMATI i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto n.80/2009 e della Corte dei Conti , Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 non configura l'ipotesi di una nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'Amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese del personale dell'Ente di utilizzazione;

VISTI, altresì, i pareri della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n.191/2011 e della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n.3/2012, i quali chiariscono che l'Ente deve conteggiare nell'aggregato “ spesa di personale”, le spese per il personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;

VISTI, inoltre, il parere n.6/12/PAR della Corte dei Conti – Sez. Toscana, il parere n.7/20127PAR della Corte dei Conti – Sez. Liguria ed il parere n.22372012/PAR della Corte dei Conti – Sez. Piemonte in cui si afferma che l'art. 9, comma 28 della legge n.122/2010 non trova applicazione per le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21 gennaio 2004;

DATO ATTO CHE il trattamento economico ed i correlati oneri riflessi saranno ripartiti tra i due enti come segue: 3/4 a carico del Comune di Maida ed 1/4 a carico del Comune di Curinga; Il Comune di Curinga rimborserà al Comune di Maida mensilmente la propria quota parte del corrispettivo spettante e dei relativi oneri fiscali e previdenziali;

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, già approvato dal Comune di Maida con deliberazione di G.C. n.147 del 30/07/2018;

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del d.Lgs. n.267/2000.

VISTI:

-il CCNL Regioni ed Enti Locali, ed in particolare l'art. 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2014;

-il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;

-il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

-il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

Di prendere atto dell'accoglimento da parte del Comune di Maida della richiesta formulata da questo Ente con nota prot. n. 4368 del 06/07/2018 e per l'effetto :

di autorizzare la stipula della convenzione, ai sensi dell'art.14 CCNL del 22.01.2004 Comparto regioni- Autonomie Locali tra questo Comune ed il Comune di Maida per l'utilizzo congiunto del dipendente di ruolo in servizio presso l'Area Tecnica del Comune di Maida, Geom. Francescantonio Michienzi, categoria B, posizione economica B2, per mesi 6 (sei) a decorrere dal 09/08/2018 per come segue: -

- 27 (ventisette) ore settimanali presso il Comune di Maida;

- 9 (nove) ore settimanali presso il Comune di Curinga.

di approvare, all'uopo, lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, già approvato dal Comune di Maida con la deliberazione di G.C. n.147 del 30/07/2018.

Di precisare che l'utilizzazione di che trattasi non dà luogo ad un rapporto di lavoro a tempo parziale ferma rimanendo l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro, bensì esclusivamente ad un'utilizzazione parziale del lavoratore che è legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa in favore di due datori di lavoro.

Di precisare, altresì, che l'assegnazione avviene per mesi 6 (sei) con decorrenza dal 09/08/2018, salvo proroga per altrettanto periodo previa approvazione di atto scritto.

Di dare atto che il Comune di Curinga provvederà al rimborso delle spese di viaggio da Maida a Curinga sostenute dal dipendente in questione con l'uso del mezzo proprio non essendo i due comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico.

Di stabilire che il dipendente Geom. Francescantonio Michienzi svolgerà la sua attività lavorativa presso il Comune di Curinga il martedì sei ore ed il giovedì tre ore con possibilità di diversa

articolazione oraria, anche giornaliera, in relazione alle esigenze dei due enti interessati dalla convenzione di cui trattasi.

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria- Settore Personale alla sottoscrizione della convenzione.

Di dare atto che la spesa relativa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2018/2020 , esercizio 2018, in corso di formazione.

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di modifica del piano triennale delle assunzioni per gli anni 2018/2020 approvato, da ultimo, con delibera di G.C.n59 del 27/02/2018 .

Di dare atto, altresì, che nella nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, nella sezione strategica relativa al fabbisogno del personale, con riferimento all'anno 2019, verranno riportate le determinazioni di cui al presente atto.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Personale per gli adempimenti consequenziali.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio on-line del Comune ed, altresì, sul sito istituzionale dell'Ente " Amministrazione trasparente".

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Allegato alla Delibera di Giunta n___ del ___

CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI STIPULATO IN DATA 22/01/2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

Il Comune di Maida, C.F. 00297450793, rappresentato in questo atto dal Dott._____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Personale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.C. n___ del _____

E

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dal Dott._____, nato a Lamezia Terme il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area _____, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.M. n___ del _____

PREMESSO:

- che l'art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che i Comuni, al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

- che i Comuni di Maida (CZ) e di Curinga (CZ) sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento;

- che , con deliberazione di Giunta n___ del___, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Maida ha approvato lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 (Allegato "A");

- che , con deliberazione di Giunta n___ del___, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Curinga ha approvato lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2014 (Allegato "B");

CONSIDERATA la necessità di regolare attraverso la presente convenzione la disciplina dei tempi e dei modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'assegnazione al Comune di Curinga, in via temporanea ed a tempo parziale, del Geom. Francescantonio Michienzi, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Maida con il profilo professionale di Funzionario tecnico Cat. ___. Posizione economica ___ attualmente incaricato presso il predetto Ente della responsabilità del procedimento "Urbanistica e Lavori Pubblici", il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi dell'Area Tecnica del Comune di Curinga.

ART.2 DURATA E CAUSE DI RISOLUZIONE

La convenzione avrà durata fino al ___ con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile, ricorrendone le condizioni, previo consenso delle parti.

Alla scadenza, il rapporto s'intende sciolto di diritto ed il dipendente Geom. Francescantonio Michienzi, ritornerà a tutti gli effetti di legge dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Maida per numero 36 ore settimanali nell'Area di appartenenza.

Si conviene, inoltre, che nel periodo di vigenza della convenzione la medesima possa essere risolta:

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di una delle due Amministrazioni, con preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 30 giorni;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare dello stesso;
- per mancato rimborso da parte del Comune di Curinga al Comune di Gizzeria delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art.6, a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 30 giorni;
- per richiesta motivata del dipendente, con preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, non inferiore a 30 giorni;

ART. 3- TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

Il dipendente Geom. Francescantonio Michienzi, nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo delle 36 ore, presterà servizio per un tempo di lavoro pari a 27 (ventisette) ore settimanali al Comune di Maida e per n. 9 (nove) ore settimanali al Comune di Curinga da realizzarsi nei giorni : martedì ore 6, giovedì ore 3.

Tale riparto potrà essere suscettibile di variazioni nella sua articolazione anche giornaliera, con obbligo di recupero per il dipendente interessato, in considerazione di eventuali sopravvenienti esigenze dell'Ente.

ART. 4 – TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Attesa l'unicità del rapporto di lavoro la titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Maida cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui il predetto Ente assume a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro ai fini del rapporto giuridico ed economico con il dipendente.

ART. 5 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Al dipendente viene riconosciuto , ex art. 41, comma 4 del CCNL 14.09.2000, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con l'uso del mezzo proprio non essendo i due comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico. La distanza chilometrica viene computata dalla sede del Comune di provenienza, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno. Al predetto rimborso provvederà il Comune di Curinga nei limiti indicati nel comma 4 dell'art.41 del CCNL del 14.09.2000 sopra indicato.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

Il trattamento economico viene erogato dal Comune di provenienza e a questo, in qualità di sostituto d'imposta, rimangono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente medesimo.

Il Comune utilizzatore corrisponderà al Comune di provenienza le risorse corrispondenti al tempo di assegnazione del dipendente, comprensive di ogni voce di costo del trattamento fondamentale e accessorio del personale e relativi oneri riflessi e fiscali con cadenza mensile.

Eventuali altri emolumenti relativi alla prestazione " a scavalco", se ed in quanto dovuti, saranno corrisposti al dipendente direttamente dal Comune di Curinga.

ART. 7 - PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO, FERIE E MALATTIA

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo in entrambi gli enti, fermo restando l'obbligo contrattuale di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Maida che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due comuni, comunicherà l'assenza al Comune di Curinga.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Maida con le modalità di cui alla vigente normativa.

Il Comune di Maida , ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due comuni, comunicherà lo stato di malattia al comune di Curinga.

ART. 8- NORME FINALI

La presente convenzione può essere integrata e/o modificata d'intesa tra i due enti e sentito il dipendente, in sede di stipula, o successivamente con la sola formalità della sottoscrizione in calce, qualora ciò si rendesse necessario od opportuno per una migliore funzionalità emersa in sede di attuazione della medesima.

Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti, come sopra costituite in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e Geom. Francescantonio Michienzi per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Per il Comune di Curinga
Dott. _____

Per il Comune di Maida
Dott. _____

Per accettazione
il Dipendente Dott. _____

OMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del. n.24 del 07/08/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione convenzione per l'utilizzo a tempo parziale da parte del Comune di Curinga di un dipendente del Comune di Maida ex art.14 del CCNL del Comparto regioni-Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 con decorrenza dal 09/08/2018 e per la durata di mesi 6 (sei).*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 07/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 07/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Dott. Vincenzo Serrao


► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.5129 .

Data 10/08/2018



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 10/08/2018



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 10/08/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella